

**COMUNE DI GRIGNO
PROVINCIA DI TRENTO**

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Sonia Biscaro



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA
DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO
E DELLE ACQUE REFLUE**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 dd. 27 MAR. 2012

Art. 1 - PREMESSE

1. Il presente Regolamento detta, all'interno del territorio comunale, le norme riguardanti le modalità di svolgimento delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole zootecniche, in linea con quanto disposto dal D.M. 07.04.2006 e dalla normativa Provinciale di riferimento.
2. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, si richiama l'obbligo del rispetto delle norme legislative e regolamentari dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune vigenti in materia.

ART. 2 - FINALITA'

1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute negli effluenti medesimi, al fine di garantire una migliore produttività del suolo, la tutela dei corpi idrici, la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti norme si applicano nelle zone agricole del territorio comunale, dove per zona agricola si intende qualsiasi zona del territorio comunale interessata da attività agricola, indipendentemente dalla destinazione urbanistica della medesima.

ART. 4 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento, i reflui e le deiezioni provenienti dagli allevamenti zootecnici sono definiti come segue:
 - a) liquame: il materiale non palabile derivante dalla miscela di feci, urine, residui assimilati al liquame, le acque di lavaggio di strutture o attrezzature zootecniche, il percolato proveniente dalla lettiera o dall'accumulo di letame e le frazioni liquide o comunque non palabili derivanti dalla sedimentazione naturale del liquame, dalle operazioni di separazione meccanica dei solidi sospesi e da processi di trattamento aerobico o anaerobico finalizzati allo scarico sul suolo; è assimilabile il materiale di risulta delle attività di pulizia delle vasche degli allevamenti ittici;
 - b) letame: il materiale palabile derivato dalla miscela di feci, urine e materiale vegetale proveniente da allevamenti con lettiera. Sono assimilate al letame, le polline tal quali provenienti da allevamenti avicoli, le frazioni ispessite palabili ottenute con il trattamento fisico e/o meccanico e/o biologico dei liquami.

ART. 5 - STOCCAGGI

1. Gli allevamenti che effettuano lo spandimento dei liquami zootecnici devono essere dotati di idonei contenitori per lo stoccaggio opportunamente impermeabilizzati;
2. I contenitori di cui al comma 1 dovranno avere capacità utile complessiva, valutata in base alla potenzialità massima dell'allevamento, non inferiore al volume del liquame prodotto in tre mesi;
3. Il letame deve essere stoccato prima dello spargimento per almeno sei mesi, al fine di assicurare opportuna maturazione;
4. Tutti i depositi di letame vanno realizzati con apposite platee impermeabili in calcestruzzo con una pendenza tale da rendere possibile il convogliamento del percolato in apposite vasche di raccolta, protette dagli agenti atmosferici;

5. Il letame, preventivamente depositato per almeno n. 90 (novanta) giorni su platea impermeabile, può inoltre essere depositato temporaneamente in suolo non impermeabilizzato alle condizioni dettate dall'art. 9 del presente Regolamento.

ART. 6 – LIMITI ALLO SMALTIMENTO DEI LIQUAMI SUL SUOLO AGRICOLO

1. La quantità massima di liquame che può essere impiegata sui terreni destinati a coltivazioni agricole non può superare la quantità corrispondente alle deiezioni di un carico di bestiame pari a 40 quintali di peso vivo per ettaro per anno. Tale quantità deve essere distribuita con almeno due spandimenti l'anno: Ogni singolo spandimento non potrà superare la quantità di 1000 hl/ettaro;
2. In sede di controllo, i titolari delle aziende agricole devono dare dimostrazione di non aver superato i limiti di utilizzazione dei fertilizzanti organici stabiliti dal presente articolo, sia in relazione all'impiego nei terreni appartenenti alla propria azienda che, eventualmente, nei terreni di altre aziende.

ART. 7 - MODALITA' DI UTILIZZAZIONE/DISTRIBUZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE

1. La scelta delle tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento deve tenere conto:
 - a) delle caratteristiche idrogeologiche, pedologiche, geomorfologiche e delle condizioni del suolo;
 - b) del tipo di effluente;
 - c) delle colture praticate e della loro fase vegetativa.
2. Le quantità sono da distribuire e frazionare in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento ed alle precessioni colturali.
3. Le tecniche di distribuzione **devono, inoltre, assicurare:**
 - a) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;
 - b) fatti salvi i casi in copertura o su prati stabili, l'effettiva incorporazione nel suolo dei liquami e loro assimilati simultaneamente allo spandimento, al fine di ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento e la lisciviazione dell'azoto, nonché la formazione di odori sgradevoli;
 - c) la massima efficienza agronomica nell'utilizzazione degli elementi nutritivi;
 - d) l'uniformità di applicazione degli effluenti;
 - e) la prevenzione della percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei.
4. Lo spargimento dei liquami su terreni agricoli deve essere eseguito:
 - a) nel minor tempo possibile ed in maniera uniforme;
 - b) ricorrendo a sistemi che evitino lo sviluppo di aerosol in particolare nelle vicinanze di abitazioni e/o insediamenti (ad es. "a raso", utilizzando la "spatola" di cui sono dotati i carri botte);
5. L'interramento del liquame e/o letame sparso dovrà iniziare immediatamente dopo la conclusione della distribuzione, in ogni caso entro le n. 24 ore successive, partendo dalla porzione di terreno più vicina alle abitazioni e/o insediamenti.

ART. 8 - LIMITI DI SPARGIMENTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, DELLE ACQUE REFLUE.

1. L'utilizzo dei letami è vietato nelle seguenti situazioni:
 - a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato;

- b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado; esclusi pure i vivai agroforestali e gli inerbimenti;
 - c) nelle aree di cava, fatta eccezione per le medesime, ovvero per le altre aree, qualora siano previsti interventi di recupero e ripristino ambientale, limitatamente alla ricostituzione dello strato attivo del suolo e purchè sia dimostrato che non esiste pericolo di inquinamento delle acque. Fanno eccezione altresì le aree suddette qualora recuperate all'esercizio dell'attività agricola;
 - d) nelle zone di tutela assoluta (D.Lgs n. 152/2006 e s.m.);
 - e) entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
 - f) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto saturi d'acqua, calanchivi e terreni geologicamente instabili;
 - g) nelle superfici golenali ed in quelle costituenti casse di espansione, fatta salva la concimazione effettuata mediante interrimento del letame maturo;
 - h) per una fascia di almeno 50 metri dai centri abitati, così come definiti dal P.R.G. comunale, per una fascia di 20 metri dalle case sparse, nonché per una fascia di 5 metri dalle strade statali, provinciali, comunali. Nel caso di distribuzione con interrimento diretto (iniezione nel terreno o distribuzione a bassa pressione e contemporanea incorporazione nel terreno), le suddette distanze vengono dimezzate;
 - i) per una fascia di rispetto di 20 metri dalle strutture o attrezzature di servizi pubblici o aperti al pubblico (quali impianti e campi sportivi, parchi urbani, ecc.);
 - j) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
 - k) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
 - l) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
 - m) su colture foraggere nelle n. 3 (tre) settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento.
2. E'altresì vietato l'utilizzo dei letami in tutti i casi in cui il Sindaco o le altre Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici e/o per motivi di pubblico interesse.
 3. L'utilizzo dei liquami è comunque vietato nel periodo compreso tra il 15 dicembre ed il 15 marzo di ogni anno.

ART. 9 - ACCUMULO TEMPORANEO

1. l'accumulo non è ammesso a distanza inferiore a:
 - a) 100 metri dalle abitazioni sparse (misurati a partire dalla superfici esterne degli edifici);
 - b) 100 metri dal limite dei centri abitati (misurati a partire dalla superfici esterne degli edifici posti nella cintura perimetrale);
 - c) per una fascia di rispetto di 30 metri dalle strutture o attrezzature di servizi pubblici o aperti al pubblico (quali impianti e campi sportivi, parchi urbani, ecc.);
 - d) 5 metri dalle strade statali, provinciali, comunali;
 - e) 30 metri dal limite delle zone di tutela assoluta e di rispetto di sorgenti, pozzi e punti di presa di acque destinate al consumo umano;
 - f) 30 metri dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali.
2. L'accumulo temporaneo è ammesso esclusivamente su suolo agricolo solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni su platee impermeabili e per un periodo non superiore a 30 giorni, alle seguenti condizioni:
 - a) il terreno su cui viene depositato il materiale deve essere impermeabilizzato con l'impiego di teloni di spessore adeguato ad impedirne rotture e fessurazioni durante tutta la durata dell'accumulo temporaneo;

- b) nel caso in cui le deiezioni provengano da allevamenti avicoli, deve altresì essere eseguita, con analogo telo impermeabile, anche una copertura della massa per la protezione del cumulo dall'infiltrazione di acque meteoriche;
- c) la superficie occupata dal cumulo non può superare i 60 metri quadrati, in modo da essere funzionale alla distribuzione su un'area di pertinenza non inferiore a 5 ha;
- d) pur rispettando tutte le condizioni sopra citate, nel caso in cui un accumulo dovesse comportare comunque delle emissioni odorose che rechino palese disturbo alle aree circostanti, è obbligo del proprietario provvedere all'immediata rimozione e sgombero dell'accumulo.
3. Nel formare l'accumulo, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie ad effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche.
4. Attorno al deposito temporaneo deve essere realizzato un solco o un'arginatura perimetrale che isola idraulicamente l'accumulo dal reticolo superficiale;
5. I depositi temporanei devono essere realizzati in posizione diversa rispetto l'anno precedente.

ART. 10 - SANZIONI

L'inosservanza del presente regolamento è punita come segue:

- per tutte le violazioni: sanzione amministrativa da € 100,00.- ad € 600,00.-;
- in caso di recidiva nel corso dell'anno, la sanzione massima può essere raddoppiata. E' facoltà del Sindaco, qualora si riscontrasse la mancata ottemperanza alle norme del presente Regolamento, sospendere l'azione di spandimento, in attesa dei sopralluoghi e delle verifiche necessari. Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino dei luoghi e disporre l'esecuzione d'ufficio, ai sensi di Legge, a spese degli interessati.